COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOGNI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 63

Proposta di legge dei deputati Lucifredi e Russo Carlo (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita ed il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo. (343). 63

PRESIDENTE 63

CORONA GIACOMO 64

FASCETTI 64

Votazione segreta:

PRESIDENTE 64

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Ariosto, Bernieri, Bonino, Bottai, Cagnasso, Cerreti, Corona Giacomo, De' Cocci, Delle Fave, De Vita, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Guidi Cingolani Angela Maria, Larussa, Lettieri, Lombardini, Mazzali, Negri, Paganelli, Pieraccini, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sammartino, Sampietro Umberto, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Togni, Vicentini.

Interviene il Commissario per il turismo, Romani.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Chieffi, Pera, Viale e Zerbi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: Provvedimenti a favore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo. (343).

PRESIDENTE. Nella seduta odierna, dobbiamo esaminare la proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Provvedimenti a favore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo » che è già stata discussa in una precedente seduta della Commissione in sede normale. Poiché la Commissione chiese e ottenne dalla Camera di deliberare sulla proposta in sede legislativa, ritengo che possiamo considerare come già fatta, per non ripetere quanto è stato detto, la discussione generale, e di passare senz'altro all'esame degli articoli nel nuovo testo adottato dalla Commissione stessa in sede normale. Se non vi sono osservazioni rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo, pertanto, in discussione l'articolo 1:

« Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di be-

vande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

« Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti, non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico, se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo ».

CORONA GIACOMO. Propongo un emendamento tendente a sopprimere le parole « dell'Amministrazione comunale e » al secondo comma.

Faccio rilevare che i pareri che si richiedono sia all'Ente provinciale del turismo, sia all'Amministrazione comunale sono di natura vincolante. Può darsi che il sindaco del comune, per un complesso di considerazioni di carattere locale, sia di diverso avviso dall'Ente provinciale del turismo, per motivi di vario genere, non ultimo quello che gli interessi turistici della zona siano in contrasto con abitudini diverse.

Ma vi è anche una ragione di carattere generale, che mi convince a insistere nel mio emendamento. L'Ente provinciale del turismo è l'organo tecnicamente qualificato per un giudizio certo sulle esigenze turistiche locali, mentre per i sindaci in genere, occupati in tante altre questioni, l'interesse turistico delle loro località rappresenta un problema marginale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sopprimere, al secondo comma, le parole « dell'Amministrazione comunale e ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui è stata data prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

« Nell'esercizio delle attribuzioni demandatele dall'articolo 98 del testo unico di pubblica sicurezza la Commissione provinciale può determinare, per le località di cui all'articolo 1, distanze diverse da quelle fissate in linea generale per i comuni di provincia, e può altresì stabilire che, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza siano fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Nelle località di cui all'articolo 1 il divieto stabilito dall'articolo 97 del testo unico suddetto è limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali ».

(*È approvato*).

ART. 4.

« Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potrà superare il limite stabilito dall'articolo 95, osservate le cautele di cui all'articolo 1 della presente legge ».

(*È approvato*).

FASCETTI. Propongo che il titolo della proposta di legge sia così modificato:

« Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita ed il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di emendamento.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,5.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI